

## **Intercettazioni telefoniche**

**Trascrizione delle conversazioni intercettate:  
un'altra occasione mancata dalla Corte costituzionale**

**Leonardo Filippi**

### **La decisione**

**Intercettazione di comunicazioni - Trascrizione peritale - Dibattimento - Particolare complessità dell'accertamento - Manifesta infondatezza** (Cost., artt. 3, 13, co. 5; C.p.p., artt. 268, co. 6, 304, co. 2)

*Deve dichiararsi non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 13, quinto comma, della Costituzione «nella parte in cui consente di definire “particolarmente complesso” il dibattimento in cui sia stata disposta una perizia (nella specie la perizia di trascrizione delle intercettazioni telefoniche) che avrebbe potuto o dovuto essere espletata nelle fasi anteriori al dibattimento stesso».*

CORTE COSTITUZIONALE - 23 maggio 2012, n. 204 (in G.U. 25 luglio 2012) - QUARANTA, *Presidente* - LATTANZI, *Relatore*

### **Il commento**

Con la sentenza n. 204 del 2012 la Consulta ha perso un'ottima occasione per stabilire dei punti fermi nella disciplina delle intercettazioni di comunicazioni. In effetti uno degli aspetti più controversi in materia riguarda proprio il momento in cui effettuare la selezione e la trascrizione delle conversazioni intercettate, con il conseguente rischio di indebite propalazioni di comunicazioni irrilevanti ai fini delle indagini, ma lesive della riservatezza dell'imputato o di terzi su circostanze estranee al processo. La prassi giudiziaria, il c.d. diritto vivente, ignora l'udienza stralcio e consente la trascrizione quasi sempre al dibattimento e talvolta persino in appello. Eppure il dettato legislativo è inequivoco perché prescrive la trasmissione di verbali e registrazioni “immediatamente” al pubblico ministero, il quale, “entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni” (salvo che il g.i.p. autorizzi il ritardo del deposito, ma comunque “non oltre la chiusura delle indagini preliminari”), deve depositarli nella sua segreteria a disposizione dei difensori degli indagati (art. 268, co. 4 e 5 c.p.p.), i quali, previo avviso hanno diritto di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni (ma poiché il legislatore diffida dei soli difensori, questi non

hanno diritto ad estrarne copia, a tutela della riservatezza su circostanze estranee all'indagine). Scaduto il termine per i difensori, il g.i.p., fissa "l'udienza stralcio", dandone avviso "almeno ventiquattro ore prima" al pubblico ministero e ai difensori, i quali tutti hanno diritto di partecipare all'udienza camerale ex art. 127 c.p.p. nella quale si procede alla selezione delle comunicazioni rilevanti e utilizzabili. In esito all'udienza, il g.i.p. dispone l'acquisizione delle conversazioni che non appaiono "manifestamente irrilevanti", stralciano anche d'ufficio registrazioni e verbali di cui è vietata l'utilizzazione (art. 268, co. 6, c.p.p.). Immediatamente dopo l' "udienza stralcio", il g.i.p. dispone la trascrizione integrale delle conversazioni selezionate e acquisite "osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie". Le trascrizioni e le stampe sono inserite nel fascicolo "per il dibattimento" (non in quello "del dibattimento", a riprova che la perizia trascrittiva deve essere espletata prima del dibattimento) (art. 268, co. 7, c.p.p.).

Dunque il dettato legislativo è chiarissimo nel concatenare la conclusione delle operazioni di intercettazione all'udienza stralcio e alla immediatamente successiva perizia trascrittiva, e tale concatenazione non è solo cronologica, ma anche logica, essendo dettata dalla evidente finalità di evitare la indebita propalazione delle conversazioni processualmente irrilevanti prima della selezione nell'udienza stralcio oltre che consentire all'indagato l'esercizio del diritto di difesa, conoscendo immediatamente i risultati dell'intercettazione e potendo chiedere la trascrizione delle conversazioni rilevanti per la difesa.

Invece, capita purtroppo spesso che la ritardata selezione e trascrizione delle conversazioni rilevanti agevoli la pubblicazione di quelle del tutto irrilevanti ai fini delle indagini. Si tratta di una prassi che fa strame del diritto alla riservatezza di terzi estranei al processo o delle stesse parti su circostanze irrilevanti per il processo ma di interesse (spesso morboso) per la cronaca. La Corte costituzionale, anziché prendere atto della perentoria formulazione letterale del dato normativo e confermare che la trascrizione deve essere compiuta esclusivamente durante la fase delle indagini preliminari, elude il problema, ignora il diritto vivente e afferma che spetta al potere officioso del giudice disporre la perizia trascrittiva, con la conseguenza che, se il giudice non la dispone e le parti non la sollecitano, può essere omessa o compiuta tardivamente durante il giudizio, con la inevitabile ricaduta in termini di sacrificio per la libertà personale dell'imputato che si vede sospendere i termini di durata della custodia cautelare durante il giudizio ritenuto "particolarmente complesso" a norma dell'art. 304, co. 2, c.p.p., proprio per lo svolgimento tardivo della perizia trascrittiva. Una pronuncia deludente, dunque, perché la Corte,

anziché cogliere l'occasione per confermare l'obbligatorietà del rispetto dei tempi dettati dall'art. 268 c.p.p., ha serbato un totale silenzio su un punto nevralgico nella disciplina delle intercettazioni, sul quale avrebbe invece potuto e dovuto far chiarezza, così come ha almeno tentato di fare la recente ordinanza n. 255 del 2012, la quale, dopo aver invitato il legislatore ad intervenire sul punto, almeno suggerisce un'interpretazione costituzionalmente orientata, che, in applicazione dell'art. 472, co. 2 c.p.p., riconosca al giudice dibattimentale, limitatamente al momento di acquisizione delle intercettazioni (ossia alla selezione delle comunicazioni utilizzabili e non manifestamente irrilevanti, destinate alla trascrizione mediante perizia, con stralcio delle rimanenti), il potere di disporre che il dibattimento si svolga a porte chiuse.

L'art. 268 c.p.p. ha scandito una chiara sequenza temporale tra conclusione delle operazioni di intercettazione, deposito di verbali e registrazioni, "udienza stralcio" e perizia trascrittiva, ma la sua violazione è priva di sanzione, nonostante essa comprometta la riservatezza su circostanze estranee all'indagine, ritardi l'esercizio del diritto di difesa e aggravi irragionevolmente il sacrificio della libertà personale dell'imputato. Farebbe, dunque, bene il legislatore a sanzionare il mancato rispetto dei tempi prescritti per il deposito di verbali e registrazioni, la successiva udienza stralcio e la immediata trascrizione con una previsione di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione. Solo in questo modo, sarà scongiurato il rischio di diffusione di notizie irrilevanti per il processo, sarà assicurata la tutela della privacy e sarà consentito l'immediato esercizio del diritto di difesa.